

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2002 - Deliberazione N. 4818 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - **Approvazione delle linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - Formulazione dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, N. 55 (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- che l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" prevede, tra l'altro, che sono materie di legislazione concorrente la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

- che la Legge 9 aprile 2002, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevede al comma 2 dell'art. 1 che l'autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive per la costruzione, l'esercizio, gli interventi di modifica o potenziamento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili degli impianti dell'energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici, è rilasciata a seguito di un procedimento unico d'intesa con la regione interessata;

- che nella seduta del 5 settembre 2002 la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo (in G.U. n. 220 del 19/9/2002 di cui si allega copia) tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica con cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonché compiti e funzioni amministrative nel settore;

- che i criteri generali di valutazione dei progetti, definiti nell'accordo innanzi richiamato, prevedono:

a) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999;

b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle cadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;

c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;

d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici ed ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione dell'impianto;

f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;

g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;

h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti;

i) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;

j) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'Ente Locale;

l) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;

m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri su esposti.

CONSIDERATO che la Regione Campania è chiamata a partecipare alle conferenze dei servizi indette dal Ministero delle Attività Produttive nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione e a formulare la relativa "intesa" ai sensi della richiamata legge 55/2002;

RITENUTO

- di dover individuare, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Regionale, strumenti che consentano l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al settore dell'energia e di formulare l'intesa di cui alla legge 55/02;

- di poter individuare tale strumento nelle "Linee guida in materia di politica regionale di Sviluppo Sostenibile nel settore energetico" che in allegato sotto la lettera "A" al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di affidare ai Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, l'individuazione di un Organismo Tecnico, composto da membri di elevata professionalità e competenza nel settore, in grado di fornire, valutando singolarmente e nel loro complesso gli interventi di produzione di energia elettrica proposti, sulla scorta delle linee guida col presente atto approvate, dei criteri di cui all'Accordo definito in Conferenza Unificata del 5/9/02 richiamato in premessa e sui pareri espressi dalla Commissione Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicazioni puntuali all'Amministrazione Regionale per la formulazione dell'intesa, nell'ambito della conferenza dei servizi, di cui alla Legge 55/02;

- di dover affidare al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" la formalizzazione del rapporto con l'Organismo Tecnico di cui sopra;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui alla narrativa che qui si danno per riportati e riscritti:

- di approvare nelle more della definizione ed approvazione del Piano Energetico Regionale, le "Linee guida in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico" che allegate sotto la lettera "A" al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, quale strumento per l'espletamento delle funzioni in materia di energia;

- di formulare, per gli interventi proposti, l'intesa di cui alla legge 55/02 sulla scorta dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 settembre 2002 e delle "linee guida" di cui sopra;

- di affidare al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, l'individuazione di un Organismo Tecnico, composto da membri di elevata professionalità e competenza nel settore, in grado di fornire, valutando singolarmente e nel loro complesso gli interventi di produzione di energia elettrica proposti, sulla scorta delle linee guida col presente atto approvate, dei criteri di cui all'Accordo definito in Conferenza Unificata del 5/9/02 richiamato in premessa e sui pareri espressi dalla Commissione Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicazioni puntuali all'Amministrazione Regionale per la formulazione dell'intesa, nell'ambito della conferenza dei servizi, di cui alla Legge 55/02;

- di affidare al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" la formalizzazione del rapporto con l'Organismo Tecnico di cui sopra;

- di trasmettere il presente provvedimento:

a) all'AGC 12 "Sviluppo Settore Secondario" per la competenza;

b) al Settore "Tutela dell'Ambiente" per gli aspetti ambientali;

c) al Ministero delle Attività Produttive quale soggetto che promuove, ai sensi della legge 55/02, la partecipazione delle Amministrazioni ai procedimenti autorizzativi;

d) al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

- Di trasmettere, infine, copia del presente atto ai BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino